



- ORIGINALE
- COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

N.12/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTI IN MERITO AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DI AREE DI CAVA E DISCARICA IN LOCALITÀ CASCINA PITOCCHA, ATTRAVERSO UNA DISCARICA DI SOLI RIFIUTI NON PERICOLOSI A SERVIZIO DELL'ECONOMIA E RIUTILIZZO AI FINI TURISTICI RICREATIVI PRESENTATO DALLA DITTA LAFILIPPA2.0 S.R.L. – RELAZIONERANNO I GEOLOGI DOTT. LUIGI PRIANO E DOTT. PAOLO SASSONE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 18.30 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.10 dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica STRAORDINARIA di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	Sì	
2	TICCI LETIZIA	Sì	
3	GATTI ALESSANRA	Sì	
4	SALVIA GIACOMO	=	Sì
5	SPERANDIO CLAUDIO	Sì	
6	CUOMO GIOVANNI	Sì	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	Sì	
8	LUME EUGENIA	Sì	
9	MASINI MARIA ANGELA	Sì	
10	NIBALE GIUSEPPE	Sì	
11	FARA ETTORE	Sì	
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. È presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERA N.12/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTI IN MERITO AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DI AREE DI CAVA E DISCARICA IN LOCALITÀ CASCINA PITOCCA, ATTRAVERSO UNA DISCARICA DI SOLI RIFIUTI NON PERICOLOSI A SERVIZIO DELL'ECONOMIA E RIUTILIZZO AI FINI TURISTICI RICREATIVI PRESENTATO DALLA DITTA LAFILIPPA2.0 S.R.L. – RELAZIONERANNO I GEOLOGI DOTT. LUIGI PRIANO E DOTT. PAOLO SASSONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente si dà atto che, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale, viene concessa autorizzazione al Sig. Giampiero GODIO, responsabile Settore Energia presso Legambiente Piemonte, ad effettuare una registrazione audio della seduta e video con l'utilizzo di uno *smartphone* (relativamente alle immagini mostrate sul proiettore ed a parte dei consiglieri comunali) dopo che il Segretario Comunale avv. Stefano Valerii, rivolgendosi ai consiglieri ed al pubblico presente in Sala, informa della richiesta inoltrata al Sindaco ed alla segreteria del Comune, per motivi di tutela dei dati personali di cui all'art. 13 del R. UE n. 679/2016 – GDPR. Si dà atto che nessuno dei presenti solleva alcun tipo di obiezione a tale richiesta, per cui l'autorizzazione viene accordata.

Sui presupposti della convocazione di un Consiglio Comunale in seduta aperta, per motivazioni che riguardano (in linea generale) la tutela dell'Ambiente, si richiama la giurisprudenza amministrativa, e, in particolare ed ex plurimis, la Sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I - 7 luglio 2009, n. 1786, dove viene sintetizzato l'ampio ventaglio di poteri c.d. "cautelativi" che sono suscettibili nell'alveo delle potestà attribuite al Primo Cittadino, ed in particolare (con ampio stralcio di motivazione per un excursus dei pubblici poteri in subiecta materia) " ... omissisl'esistenza di uno specifico "potere amministrativo" in capo al Comune deve essere riconducibile non al potere di ordinanza di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL quanto, piuttosto, all'art. 217 del testo unico leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934. Il ricorso al suddetto potere di ordinanza è infatti ammesso nei soli casi in cui non è possibile attivare le normali procedure, qui ancora esperibili per mancanza di indizi di segno contrario. Ebbene, a norma del citato art. 217 "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (oggi il sindaco, ovviamente) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno". Il sindaco agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, anche in caso di persistente inerzia dei competenti organismi regionali e statali nelle suddette materie: dunque, l'oggetto proprio dell'istanza di cui si chiede in questa sede l'adempimento. Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, il sindaco è infatti titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (T.A.R. Veneto, sez. II, 16 dicembre 1997, n. 1754).

Presupposto per l'esercizio di siffatto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per l'ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare complessivamente a seguito di attenta ed approfondita istruttoria, e dunque previa consultazione ed avviso degli organismi competenti in materia sanitaria ed ambientale (ASL, ARPA, etc.), nei sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16 della legge n. 241 del 1990. Si sottolinea ancora come tale potere, il cui mancato esercizio in presenza dei prescritti presupposti (fenomeni di grave inquinamento ambientale e conseguente pericolo per la salute pubblica) determina tra l'altro i reati di danneggiamento e di omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328, comma 1, c.p., sia tuttora esercitabile - per quieta giurisprudenza (T.A.R. Liguria, sez. I, 8 marzo 1996, n. 68; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 1992, n. 1080) - anche in presenza di norme specifiche in materia di inquinamento come ad esempio il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 37). Da quanto sopra detto deriva dunque la sussistenza del primo requisito (sussistenza di potere amministrativo). 4. Quanto al secondo aspetto, la "legittimazione" del comitato ricorrente a chiedere l'attivazione dei poteri sindacali di cui all'art. 217 TUS può essere ricavata, in primo luogo, dalla lettura dell'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), come introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008. Tale disposizione, rubricata "principio dell'azione ambientale", prevede infatti che "la tutela dell'ambiente ... deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente". Viene in questo modo consacrato il modello di "governance ambientale", ossia di un modello di gestione dei beni ambientali non più ispirato al classico modello gerarchico ma ad un nuovo stile di governo diversamente caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra poteri pubblici da una parte ed attori non statuali dall'altra parte (realtà economica e realtà sociale). La governance ambientale presuppone, in chiave di progressiva democratizzazione dei processi decisionali in subiecta materia e nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art., 118, quarto comma, Cost., necessità di visione comune intorno ad un problema, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per raggiungere risultati migliori.

Ora, se si considera: da un lato, che la garanzia di un ambiente salubre costituisce condizione preliminare (e fondamentale) per consentire altresì un adeguato livello di tutela della salute pubblica; dall'altro lato, che lo stesso art. 217 TUS è sì preordinato al controllo della stessa salute pubblica ma, ancora più a monte, alla prevenzione o alla gestione di gravi fenomeni di inquinamento (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8465), ecco che ben può riconoscersi ad un comitato come quello in esame la legittimazione ad agire nella direzione sopra indicata. Alle stesse conclusioni (legittimazione a richiedere un provvedimento espresso) si perviene considerando che la giurisprudenza amministrativa ha tra l'altro riconosciuto l'obbligo di provvedere, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nelle ipotesi in cui l'esercizio del potere amministrativo non richiede - come nella specie (art. 217 TUS) - che il relativo procedimento sia avviato ad iniziativa di parte privata. Sussistono infatti casi in cui, per ragioni legate alla generale doverosità dell'azione amministrativa, nonché per ragioni di giustizia ed equità, si impone l'adozione di un provvedimento ad istanza di parte anche laddove tale iniziativa non sia prevista espressamente dalla legge (Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975). Secondo tale impostazione, "indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia". Alla luce di quanto appena detto, se si considera anche qui che il suddetto modello di governance ambientale si fonda proprio sulla massima trasparenza dell'azione amministrativa e sulla più ampia partecipazione dei soggetti privati (preferibilmente organizzati mediante enti esponenziali) ai processi decisionali, deve giocoforza convenirsi sulla necessità che gli stessi soggetti privati possano agire, a tutela degli interessi della collettività in materia

ambientale e sanitaria, anche mediante la richiesta di attivazione di determinati poteri pubblicistici..... fine stralcio sentenza.....)

Ciò detto e ritenuto quale preambolo giuridico della presente deliberazione, si richiama altresì **l'art. 38 comma 5 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale** : *“5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”*, per rilevare che il Consiglio Comunale, in questa sede, non potrà esprimere nessuna deliberazione collegiale, stante il divieto previsto dalla normativa richiamata;

- **SI RICHIAMANO** *incidenter tantum* le deliberazioni dei Consigli Comunali di Sezzadio (delibera del Commissario Straordinario n. 9-2013 del 07.08.2013) e Castelspina (*Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.12.2013*), *avente come oggetto: “Approvazione Convenzione con il Comune di Acqui Terme (capofila) per la tutela dell’Ambiente.”* In questi atti amministrativi, in particolare, viene specificato che i Comuni, con l'adozione d'atti ed iniziative concrete, riconoscono l'Ambiente quale bene costituzionalmente protetto e di livello superiore a qualsiasi altro interesse sia esso espressione della collettività o di singoli individui, e superiore altresì a qualsiasi altro interesse privato, pure valutabile ed apprezzabile su scala economica in un procedimento amministrativo. Inoltre, i Comuni citati auspicavano che la Regione Piemonte si facesse Ente promotore al fine di predisporre uno studio approfondito che, con la creazione di un modello matematico, sia in grado di escludere al di là di ogni ragionevole dubbio qualsiasi rischio di inquinamento per le falde acquifere sottostanti il territorio del Comune di Sezzadio, bene primario da tutelare con prevalenza rispetto a qualsiasi altra ragione od interesse contrapposto e valutabile con il bilanciamento dei valori costituzionalmente intesi.
- **RICHIAMATA** la Sentenza del TAR Piemonte Sez. I n. 657 del 17giugno 2011 che, tra l'atro, enuclea esattamente la portata del principio di precauzione qui esaminato: “La norma di cui all’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell’ambiente. Il principio di precauzione traduce in sostanza quello che a partire dal Protocollo di Kyoto gli Stati contemporanei vogliono sia l’atteggiamento delle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell’ambiente nei confronti di questo patrimonio dell’umanità e si sostanzia i un insieme di regole e prescrizioni, di carattere sostanziale ma anche procedurale, intese a scoraggiare comportamenti **anche solo potenzialmente idonei ad arrecare vulnera all’ambiente e al paesaggio**. Non richiede la norma un’idoneità in atto ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente”.
- **RICHIAMATA** la Sentenza n. 560 pronunciata dal TAR Friuli il 15.12.2011, che contribuisce alla interpretazione proprio del principio di precauzione di cui all’art. 3 ter D.Lgs. 152/06, indicando i confini applicativi dello stesso, ed in particolare precisando che il principio di precauzione non impone di evitare tutte le attività solo perché potenzialmente pericolose, ma impone una preventiva *“accurata e calcolata gestione del rischio”* anche se, ed anzi soprattutto, laddove *“i dati scientifici non ne consentono una preventiva e completa valutazione”*. L’osservanza dell’art. 3 ter D. Lgs. 152/06 si accerta verificando l’adozione delle migliori tecniche disponibili e la corretta identificazione del c.d. *“livello di esposizione”*, cioè la tollerabilità e la concreta possibilità di intervento dei pubblici poteri. Il Tar impone dunque una previa valutazione non solo del rischio, ma anche delle azioni al fine di fronteggiare il pericolo, nella consapevolezza dei limiti di azione, che vale anche come misura della responsabilità. Secondo il Tribunale, infatti, la responsabilità giuridica per violazione del principio di precauzione **non impone di astenersi dallo svolgere un’attività pericolosa, laddove questa sia autorizzata, ma di adottare “determinate misure di cautela e di studiare e di applicare misure di cautela proporzionate al rischio”**. Quindi, la pronuncia del citato Tribunale Amministrativo richiede che le Autorizzazioni Integrate Ambientali vengano rilasciate dopo una *“lunga e puntigliosa istruttoria”* dalla quale si evincano la serietà dell’esame del pericolo per la salute e per l’ambiente e la conformità delle cautele adottate alla normativa specifica di riferimento.
- **RICHIAMATI** gli orientamenti attualmente rinvenibili per descrivere il giusto perimetro di applicazione del principio di precauzione: Tre principi specifici dovrebbero sottendere il ricorso al principio di precauzione: 1.l’attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la più completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella misura del possibile, determinare in ogni istante il grado d’incertezza scientifica; 2. qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio di precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell’assenza di azione; 3.non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile. Oltre a questi principi specifici, i principi generali di una buona gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:
 1. *la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;*

2. *la non discriminazione nell'applicazione delle misure;*
3. *la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;*
4. *l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;*
5. *il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.*

DATO ATTO che la società LA FILIPPA 2.0 s.r.l. con sede in Via G. D'Annunzio n. 1, Genova, ha presentato istanza alla Provincia di Alessandria per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. realizzazione “nuovo progetto di sistemazione complessiva di aree di cava e discarica e loro predisposizione, attraverso discarica di soli rifiuti non pericolosi a servizio dell'economia circolare, per il riutilizzo a fini turistico ricreativi” in Frugarolo e Casal Cermelli - località Cascina Pitocca;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del C.C. n. 37 del 22.12.2018 avente ad oggetto modifica del Regolamento delle Commissioni Consiliari approvato con Delibera c.c. n. 8 del 27.06.1997 - elezione dei membri della Commissione Ambiente;
- la Deliberazione del C.C. n. 8 del 22.12.2018 avente ad oggetto aggiornamento sull'attività della Commissione Ambiente nominata con Deliberazione Del C.C. n. 37/2018;

DATO ATTO che il sito ove è stato proposto la realizzazione del progetto è individuato in zona “E” – Aree agricole in CLASSE III A - Aree che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia);

RITENUTO da parte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della procedura di V.I.A., attualmente sospesa su richiesta del proponente fino al 30.06.2019, necessario effettuare indagini geologico – tecniche al fine di verificare un eventuale scenario di rischio che si svilupperebbe nella zona ove si intende realizzare la discarica di rifiuti di cui all'oggetto, già interessata dall'evento alluvionale del 1977 a Sud della “S.P. 182 della Torre”;

DATO ATTO CHE con determinazione dell'UTC comunale n. 49 del 13.05.2019 è stato conferito apposito incarico professionale per la redazione di una relazione geologica di dettaglio;

FATTE queste premesse di carattere tecnico giuridico (necessarie alla completezza della motivazione del presente atto) si passa a trattare dell'argomento di cui all'o.d.g.

Il geologo dott. SASSONE Paolo, dello Studio Sassone *engineering geology*, coadiuvato dal collega Geologo dott. Luigi PRIANO, con l'ausilio di computer e proiettore posizionato in sala, procede ad illustrare, dettagliatamente, i risultati della relazione geologica di approfondimento rubricata:

“VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO RESIDUO A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI ARGINI TRA CASCINA S. MICHELE E CASCINA TORRE”.

Le risultanze di detto studio di approfondimento sono allegate al presente verbale di Consiglio Comunale, e, anche se non materialmente, sono rese disponibili con il meccanismo “*per relationem*” in modo da costituire parte integrante della narrativa del presente atto.

Il SINDACO, geom. Sig. Martino Giovanni Pio VALDENASSI coordina le varie fasi dell'esposizione al pubblico dello studio tecnico qui illustrato, sia aprendo i lavori del Consiglio per i saluti di rito, sia durante gli stessi, con focalizzazione sulle parti del territorio comunale oggetto di esemplificazione geologica da parte dello studio scientifico.

DOPO l'illustrazione del dott. SASSONE segue un dibattito aperto con le domande poste dal pubblico presente in sala, sempre a fini di approfondimento dell'argomento posto all'ordine del giorno.

DOPO approfondimenti ulteriori, la seduta viene chiusa con la precisazione fatta dal segretario verbalizzante dei limiti di cui all'art. 38 comma 5 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

SI ANNOTA la precisazione proveniente dal pubblico (in persona del membro del Comitato "Torrente Orba" avv. Bellingeri) il quale chiede se, nonostante la norma di divieto, se la relazione tecnica possa essere acquisita in modo tale che il Comune ne prenda atto.

Certamente, questo è proprio lo scopo del verbale della odierna seduta straordinaria.

PRESO ATTO del Parere Favorevole in merito Regolarità Tecnica espresso dal Segretario Comunale relativamente alla presente proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

IL Consiglio Comunale di Frugarolo, riunito in seduta straordinaria e aperta al pubblico dibattito, in chiusura di seduta, prende atto dello Studio geologico di approfondimento denominato

“VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO RESIDUO A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI ARGINI TRA CASCINA S. MICHELE E CASCINA TORRE”.

e delle risultanze in esso contenute ed illustrate dai professionisti intervenuti.

Il Documento è Allegato in calce alla presente delibera.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12/2019
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: AGGIORNAMENTI IN MERITO AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DI AREE DI CAVA E DISCARICA IN LOCALITÀ CASCINA PITOCCA, ATTRAVERSO UNA DISCARICA DI SOLI RIFIUTI NON PERICOLOSI A SERVIZIO DELL'ECONOMIA E RIUTILIZZO AI FINI TURISTICI RICREATIVI PRESENTATO DALLA DITTA LAFILIPPA2.0 S.R.L. – RELAZIONERANNO I GEOLOGI DOTT. LUIGI PRIANO E DOTT. PAOLO SASSONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Fruarolo 22.05.2019

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 05.06.19 al 20.06.19

Frugarolo, li 05.06.19

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii